



COMUNICATO UFFICIALE N.213 **Stagione Sportiva 2017/2018**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 134/AA, 135/AA, 136/AA e 137/AA della F.I.G.C. inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 FEBBRAIO 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 134/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 325 pf 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe ALTEMURA, Alessandro BICICCHI, Ivo COLI e della società A.S.D. C.G.C. CAPEZZANO PIANORE 1959, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE ALTEMURA, Dirigente della Società Asd Cgc Capezzano Pianore 1959, per aver sottoscritto, quale dirigente accompagnatore, le distinte gara relative agli incontri; *Asd Capezzano – Navacchio Zambra* del 15/01/2017, *Asd Capezzano – Tau Calcio* del 22/01/2017, *Asd Capezzano – Sporting Cecina* del 19/02/2017, *Asd Capezzano – Floria 2000* del 05/03/2017, *Asd Capezzano – S. Michele Cattolica Virtus* del 12/03/2017 e *Asd Capezzano – Aquila Montevarchi 1902* del 26/03/2017, tutti valevoli per il campionato Giovanissimi Regionali 2002, in violazione dell'articolo 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 40, comma 3, delle N.O.I.F., e per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle suindicate gare, in cui è stato impiegato in posizione irregolare il calciatore minore Frey Daniel Nicolas, attestando nelle relative distinte, la regolare posizione di tesseramento del calciatore stesso, consegnando, poi, le stesse al Direttore della Gara e consentendo, in tal modo, che il calciatore in questione partecipasse alle varie gare di cui sopra;

ALESSANDRO BICICCHI, Dirigente della Società Asd Cgc Capezzano Pianore 1959 per aver sottoscritto, quale dirigente accompagnatore, le distinte gara relative agli incontri: *Lastrigiana - Asd Capezzano* del 08/01/2017, *Sestese – Asd Capezzano* del 29/01/2017, *Asd Capezzano – Scandicci 1908* del 05/02/2017, *Sporting Arno – Asd Capezzano* del 12/02/2017, *Capostrada Belvedere – Asd Capezzano* del 26/02/2017, *Affrico – Asd Capezzano* del 19/03/2017 e *Olimpia Firenze – Asd Capezzano* del 02/04/2017, tutti valevoli per il campionato Giovanissimi Regionali 2002, in violazione dell'articolo 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 40, comma 3, delle N.O.I.F., e per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle suindicate gare, in cui è stato impiegato in posizione irregolare il calciatore minore Frey Daniel Nicolas, attestando nelle relative distinte, la regolare posizione di tesseramento del calciatore stesso, consegnando, poi, le stesse al Direttore della Gara e consentendo, in tal modo, che il calciatore in questione partecipasse alle varie gare di cui sopra;

IVO COLI, Presidente della Asd Cgc Capezzano Pianore 1959, nella stagione sportiva 2016/17, per aver omesso, nella sua qualità, sottoscrivendo l'atto di tesseramento, ogni necessaria e dovuta vigilanza inerente la regolarità del tesseramento del calciatore Frey Daniel Nicolas, all'epoca dei fatti minore degli anni 16, non residente da almeno sei mesi nella regione Toscana e, comunque, in assenza del parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica; il tutto in violazione dell'art 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento all'art. 40, comma 3, delle N.O.I.F.;

A.S.D. C.G.C. CAPEZZANO PIANORE 1959, per responsabilità sia diretta che oggettiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti sopra indicati, al momento della consumazione delle rispettive violazioni e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse

era espletata l'attività sopra contestata, il tutto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giuseppe ALTEMURA, Alessandro BICICCHI e dal Sig. Ivo COLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. C.G.C. CAPEZZANO PIANORE 1959;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe ALTEMURA, 27 giorni di inibizione per il Sig. Alessandro BICICCHI, 2 mesi di inibizione per il Sig. Ivo COLI e di € 400 di ammenda e 1 punto di penalizzazione per la società A.S.D. C.G.C. CAPEZZANO PIANORE 1959;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 FEBBRAIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 135/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 119 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonio MAMBRETTI e Enrico Vittorio MONGUZZI e della società A.C.D. BOVISIO MASCIAGO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO MAMBRETTI, (Allenatore di base) in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto prescritto dagli artt. 34, comma 1, e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. nonché dal C.U. n. 84 della L.N.D. – s.s. 2016/2017, lettere b) e c), per avere prestato, nel corso della stagione sportiva 2016/2017 la propria attività di allenatore della categoria Esordienti a favore della Società ACD Bovisio Masciago in assenza di tesseramento, pur essendo indicato quale “Allenatore base UEFA B” nell'allegato 1 al modulo censimento delle società che svolgono attività nelle categorie di base della predetta società inviato alla Delegazione Provinciale Monza Brianza del Comitato Regionale Lombardia LND e pur avendo assunto le vesti di allenatore della squadra esordienti in tutte le gare della stagione;

ENRICO VITTORIO MONGUZZI, Presidente della ACD Bovisio Masciago all'epoca dei fatti, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto prescritto dall'articolo 44, comma 3, del Regolamento della L.N.D., dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dal C.U. n. 84 della L.N.D. – s.s. 2016/2017, lettere b) e c), per avere inadempito all'obbligo di tesseramento del Tecnico responsabile della squadra Esordienti, nonché per avere consentito o comunque non impedito al Sig. Mambretti Antonio di assumere le vesti di allenatore della squadra Esordienti in occasione delle gare della stagione sportiva 2016/2017 nonostante lo stesso fosse in difetto di tesseramento;

A.C.D. BOVISIO MASCIAGO, per responsabilità diretta per le condotte ascritte al proprio Presidente munito di legale rappresentanza, ex art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Antonio MAMBRETTI e Enrico Vittorio MONGUZZI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C.D. BOVISIO MASCIAGO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 80 (ottanta) giorni di squalifica per

il Sig. Antonio MAMBRETTI, 80 (ottanta) giorni di squalifica per il Sig. Enrico Vittorio MONGUZZI e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società A.C.D. BOVISIO MASCIAGO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 FEBBRAIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 136/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 139 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Claudio CORDEDDU, avente ad oggetto la seguente condotta:

CLAUDIO CORDEDDU, allenatore all'epoca dei fatti della ASD Monastir Kosmoto per avere, in violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 15 del Codice di Giustizia Sportiva e all'art. 38 del Regolamento Settore Tecnico, eluso il vincolo di giustizia sportiva, presentando all'autorità giudiziaria ordinaria atto di querela, poi rimessa, nei confronti dei tesserati Michele PILI, Antonio PILI e Simone CALARESU, senza l'autorizzazione Federale e quindi in violazione dell'art. 30 c. 2 dello Statuto Federale;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Claudio CORDEDDU;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 mesi di squalifica ed € 335,00 di ammenda per il Sig. Claudio CORDEDDU;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 FEBBRAIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbicini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 137/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1299 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. Alessandro CRUCIANI, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSANDRO CRUCIANI, tesserato in qualità di allenatore, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione a quanto previsto dall'art. 41, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico per avere fattivamente partecipato in qualità di istruttore allo stage-raduno organizzato dal signor Emiliano Branca nei giorni 3-6 luglio 2017 presso gli impianti sportivi dell'Agriturismo "Casale Pepe" ubicato in Palestrina (RM), Via Quadrelle n. 26, riservato a giovani calciatori, tra cui calciatori stranieri provenienti da Paesi dell'area balcanica (Macedonia, Bosnia, Serbia, Albania, ecc.) e pertanto per aver svolto attività collegata al trasferimento ed al collocamento dei calciatori;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro CRUCIANI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 40 giorni di squalifica per il Sig. Alessandro CRUCIANI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 FEBBRAIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini